



COMUNE



RIPARTIZIONE LAVORI: ICI

SEZIONE AMMINISTRATIVA

CONCESSIONE A COSTRUIRE N.

IL SINDACO

Vista la domanda in data 12/7/1979 registrata al Prot. n° 26824 con la quale

Residente in Perugia

Via Marco Polo N° 4

chiede di realizzare un edificio di abitazione in località Ferre di Cavallo. Lottizzazione S.M.O.M. I stralcio.

Progettista Sig. (Ing. Arch. Geom.)

Residente in Via N° Cod. Fiscale

Esaminato il progetto presentato :

Preso atto del parere favorevole :

- della Regione Umbria Ufficio Assetto del territorio reso con nota prot. n° 3971 del 10/7/1979

- della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 23/7/1979 e 10/10/1979

- dell'Ufficiale Sanitario in data 17/12/1980 ;

Viste : la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150, successive modifiche ed integrazioni ; la Legge 28 Gennaio 1977, n. 10 e il Regolamento Edilizio in vigore ;

Dato atto :

- che per l'art. 3 della legge n. 10 del 28/1/1977 la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione ;

- che sono state approvate con atto del Consiglio Comunale n° 1017 del 11/7/1977

- le tabelle parametriche definite dalla Regione ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione ;

Considerato che :

- in base alla deliberazione predetta gli oneri di urbanizzazione risultano, per la concessione richiesta, di lire

L. 9.586.155 (L. per urbanizzazione primaria ;

L. 9.586.155 per urbanizzazione secondaria) ;

Considerato inoltre, per quanto riguarda l'onere attinente al costo di costruzione, che la presente concessione da luogo alla sua insorgenza soltanto nella misura del quanto la relativa istanza risulta presentata, completa degli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistiche - edilizie entro il (art. 18, legge 28/1/1977, n° 10) ;

Rilevato che, pertanto, l'edificazione richiesta comporta la corresponsione di un contributo relativo al costo di costruzione ridotto del, come sopra letto di L. 17.457.099, assommando così il contributo complessivo a

L. 27.043.254 ;

Rilevato che il richiedente :

1) si è obbligato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria con le modalità e garanzie stabilite dal Comune, a scomputo parziale della quota dovuta ;

2) ha versato all'Esattoria Comunale, come da quietanza n. 7108 del 16/11/1980 la somma di L. 2.396.539 pari alla quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ; (ovvero : pari alla differenza tra la quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e l'ammontare delle opere di urbanizzazione primaria che si è obbligato a realizzare direttamente) e del contributo sul costo di costruzione.

Si è obbligato con atto del 25/11/80 a versare la quota del costo di costruzione come segue :

L. 5.819.033 entro il 25/11/1981

L. 5.819.033 entro il 25/11/1982

L. 5.819.033 entro il 25/11/1983

costituendo idonea garanzia mediante fideiussione della Banca Cassa di Risparmio PG

in data 28/11/1980

CONCEDE

di eseguire i lavori sopra descritti in conformità

di progetto di cui un esemplare debitamente vistato è oneroso di presente atto, purchè siano osservate le seguenti modalità esecutive: Per lo smaltimento delle acque nere dovrà essere posta

in opere una fossa imhoff e l'effluente da immettere nella fognatura di lottizzazione, previa realizzazione di un pozzetto con chiusino in ghisa nel punto di allaccio alla predetta fognatura. Fare rete separata per le acque meteoriche. I wc privi finestre dovranno essere dotati di idonei areatori meccanici. I locali N.U. devono essere accessibili dall'esterno. Ad ultimazione dei lavori le strade di lottizzazione dovranno risultare in perfetto stato di manutenzione. Le aree interne adibite a parcheggio dovranno essere idoneamente bitumatee dotate di opere per lo smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le condizioni della Regione Umbria Ufficio Beni Ambientali riportate nella citata nota n. 3971 del 10/7/1979/=====

I lavori concessi devono avere effettivo inizio entro un anno dalla data del presente atto ed ultimati, così che l'edificio sia abitabile, o agibile, entro tre anni dalla data stessa.

Perugia, li

29 DIC. 1980



AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE E' DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa e dal Direttore dei lavori.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere a struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/11/1971, n. 1086, denuncia delle opere stesse all'Ufficio del Genio Civile di Perugia.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

In caso di mancato completamento delle opere, entro il termine di cui sopra, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, una tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione.

Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1086, nonché un apposito giornale dei lavori soltanto nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o di struttura metallica.

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265, soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e, nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o di strutture metalliche, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n. 1086 con l'attestazione, da parte del Genio Civile di Perugia, dell'avvenuto deposito.



COMUNE DI PERUGIA

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

SEZIONE AMMINISTRATIVA

1028

CONCESSIONE A COSTRUIRE N.

POSIZIONE N.

IL SINDACO

Vista la domanda in data 20/11/1981 registrata al Prot. n° 49839 con la qualeResidente in Perugiachiede di realizzare il 2° stralcio di un edificio plurifamiliare in
località Ferro di Cavallo.

Progettista Sig. (Ing. Arch. Geom.)

Residente in 1111111111 Via 11111111 N° Cod. Fiscale

Esaminato il progetto presentato :

Preso atto del parere favorevole :

- della Regione Umbria Ufficio Assetto del territorio reso con nota prot. n° 12628/676 / del 19/7/1979- della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 11/1/1982 ;- dell'Ufficiale Sanitario in data 31.12.1981 ;

Viste : la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150, successive modifiche ed integrazioni ; la Legge 28 Gennaio 1977, n. 10 e il Regolamento Edilizio in vigore ;

Dato atto :

- che per l'art. 3 della legge n. 10 del 28/1/1977 la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ;

- che sono state approvate con atto del Consiglio Comunale n° 1017 del 11/7/1977 le tabelle parametriche definite dalla Regione ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione ;

Considerato che :

- in base alla deliberazione predetta gli oneri di urbanizzazione risultano, per la concessione richiesta, di lire

L. 7.334.322 (L. per urbanizzazione primaria ;L. 7.334.322 per urbanizzazione secondaria) ;Considerato inoltre, per quanto riguarda l'onere attinente al costo di costruzione, che la presente concessione dà luogo alla sua insorgenza soltanto nella misura del in quanto la relativa istanza risulta presentata, completa degli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistiche - edilizie entro il (art. 18, legge 28/1/1977, n° 10) ;Rilevato che, pertanto, l'edificazione richiesta comporta la corresponsione di un contributo relativo al costo di costruzione ridotto del come sopra letto di L. 10.852.630 sommando così il contributo complessivo aL. 18.186.952 ;

Rilevato che il richiedente :

1) si è obbligato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria con le modalità e garanzie stabilite dal Comune, a scomputo parziale della quota dovuta ;2) ha versato all'Esattoria Comunale, come da quietanza n. 2042 del 3/5/1982 la somma di L. 1.833.582 pari alla quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ; (ovvero: pari alla differenza tra la quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e l'ammontare delle opere di urbanizzazione primaria che si è obbligato a realizzare direttamente) e del contributo sul costo di costruzione.Si è obbligato con atto del 3/5/1982 a versare la quota del costo di costruzione come segue :L. 3.617.544 entro il 3/5/1983L. 3.667.544 entro il 3/5/1984L. 3.617.543 entro il 3/5/1985costituendo idonea garanzia mediante fideiussione della Banca Fondiaria Ass.in data 3/5/1982

C O N C E D E

di eseguire i lavori sopra descritti in conformità

al progetto di cui un esemplare debitamente vistato è innesso al presente atto, purchè siano osservate le seguenti modalità esecutive: *Per lo smaltimento delle acque nere d'acqua essere posta in opera una fossa imhoff per l'affluente da mettere nelle fognature*

evia realizzazione di un pozzetto con scarico in galleria
di allaccio alla predetta fognatura? Fare rete separata per le acque meteoriche. Si avverte che i lavori di cui alla presente concessione edilizia non possono essere iniziati senza l'autorizzazione della Regione Umbria di cui all'art. 18 della legge 2/2/1974 n° 64.=====

I lavori concessi devono avere effettivo inizio entro un anno dalla data del presente atto ed ultimati, così che l'edificio sia abitabile, e agibile, entro tre anni dalla data stessa.

Perugia, li **18 MAG. 1982**

IL SINDACO

M
IL SINDACO
L'ASSESSOR DELEGATO
Dipartimento Marche Emilia
RIP. VI. 15. 1982

AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE E' DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti legali dell'Impresa e dal Direttore dei lavori.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere a struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/11/1971, n. 1086, denuncia delle opere stesse all'Ufficio del Genio Civile di Perugia.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

In caso di mancato completamento delle opere, entro il termine di cui sopra, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, una tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione.

Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n°. 1086, nonché un apposito giornale dei lavori soltanto nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di struttura metallica.

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n°. 1265, soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e, nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o di strutture metalliche, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n°. 1086 con l'attestazione, da parte del Genio Civile di Perugia, dell'avvenuto deposito.

MINUTA



COMUNE DI PERUGIA

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

SEZIONE AMMINISTRATIVA

CONCESSIONE A COSTRUIRE N° 1389

POSIZIONE N°

IL SINDACO

Vista la domanda in data 20/6/1981 registrata al Prot. n° 27911 con la quale

[redacted] residente in [redacted]

Via [redacted] n° XXXXX cod. Fiscale [redacted]chiede di realizzare il completamento di un complesso residenziale relati-
vamente al 3° stralcio in Loc. Ferro di Cavalloà - Lott/ne SMOM

Progettista Sig. [redacted] (Ing. Arch. Geom.)

Residente in [redacted] Via [redacted]

n° XXXXXX Cod. Fiscale [redacted]

Esaminato il progetto:

Preso atto del parere favorevole:

- della Regione Umbria Ufficio Assetto del territorio reso con nota prot. n° 12628/676 del 19/7/79
- della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 16/11/1981;
- dell'Ufficiale Sanitario in data 4/11/1981;

Viste: la Legge 17 Agosto 1984, n° 1150, successive modifiche ed integrazioni, la Legge 28 Gennaio 1977, n° 10 e il Regolamento Edilizio in vigore;

Dato atto:

- che per l'art. 3 della legge n° 10 del 28/1/1977 la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- che sono state approvate con atto del Consiglio Comunale n° 1017 del 11/7/1977 le tabelle parametriche definite dalla Regione ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione;

Considerato che:

- in base alla deliberazione predetta gli oneri di urbanizzazione risultano, per la concessione richiesta, di lire =11.176.476= (L. per urbanizzazione primaria; L. =11.176.476= per urbanizzazione secondaria);

Rilevato che, pertanto, l'edificazione richiesta comporta la corresponsione di un contributo relativo al costo di costruzione per l. =16.738.460=, assommando così il contributo complessivo a L. =27.914.936=;

Rilevato che il richiedente:

- 1) si è obbligato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria con le modalità e garanzie stabilite dal Comune a scomputo parziale della quota dovuta; [redacted]
- 2) ha versato all'Esattoria Comunale, come da quietanza n° 3042 del 3/5.1982 la somma di L. 2.794.119 pari alla quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; (ovvero: pari alla differenza tra la quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e l'ammontare delle opere di urbanizzazione primaria che si è obbligato a realizzare direttamente) e del contributo sul costo di costruzione.

Si è obbligato con atto del 3/5/1982 a versare la quota del costo di costruzione come segue:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| L. <u>5.579.487</u> | entro il <u>3/5/1983</u> |
| L. <u>5.579.487</u> | entro il <u>3/5/1984</u> |
| L. <u>5.579.487</u> | entro il <u>3/5/1985</u> |

costituendo idonea garanzia mediante fideiussione della Banca [redacted]

in data 3/5/1982

CONCEDE

[redacted] di eseguire i lavori sopra descritti in conformità

al progetto di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, purchè siano osservate le seguenti modalità esecutive: **Per le sole acque nere fare fossa Imhoff ed effluente immesso nella fogna di lott/na previa realizzazione di un pozetto con chiusura in ghisa nel punto di allaccio della predetta fognatura. Fare rete separata per le acque meteoriche. Dovranno essere rispettate le condizioni prescritte dall'Ufficio Beni Ambientali della Regione Umbria di cui alla sopracitata nota n°12628/676 del 19/7/'79. Si avverte che i lavori di cui alla presente concessione non possono essere iniziati senza l'autorizzazione della Regione Umbria di cui all'art.18 della Legge 2/2/'74, n°64.**

I lavori concessi devono avere effettivo inizio entro un anno dalla data del presente atto ed ultimati, così che l'edificio sia abitabile, o passibile, entro tre anni dalla data stessa.

Perugia, il

30 GIU. 1982
8-7-82



IL SINDACO
L'ASSESSORE SINDACO
(Baglioni Mario Silla)



AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE È DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa e dal Direttore dei lavori.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere a struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/11/1971, n°. 1086, denuncia delle opere stesse all'Ufficio del Genio Civile di Perugia.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

In caso di mancato completamento delle opere, entro il termine di cui sopra, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, una tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione. Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia, ai sensi dell'art.5 della citata legge n°. 1086, nonché un apposito giornale dei lavori soltanto nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di struttura metallica.

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n°. 1265, soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e, nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o di strutture metalliche, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n°. 1086 con l'attestazione, da parte del Genio Civile di Perugia, dell'avvenuto deposito.



COMUNE DI PERUGIA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO
Ripartizione Insediamenti — Sezione Concessioni Edilizie

CONCESSIONE A COSTRUIRE N. 61

Il Capo Rip. Insediamenti
Geom. Umberto Trastulla

Domanda di concessione presentata in data 3.8.1984 prot. 43600
da: [redacted]
residente a [redacted]
progettista [redacted]

IL SINDACO

— esaminato il progetto presentato con la domanda anzidetta, tendente ad ottenere la concessione edilizia lo stralcio n.1 (corpo a valle) di un edificio plurifamiliare in Perugia, loc. Ferro di Cavallo.===

Viste le autorizzazioni:

- dell'Ufficio BB.AA. espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 4209 del 31.7.1984
- della Comunità Montana espresso con nota del XWXWX prot. n. XWXWX

Preso atto dei pareri favorevoli:

- della COMMISSIONE EDILIZIA, espresso nella seduta del 24.9.1984;
- dell'U.L.S.S. Settore Igiene e Prevenzione Ambientale e del Lavoro, espresso con nota 13.9.1984;

Viste: le Leggi 17/8/942 n. 1150 e 28/1/77 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il vigente Regolamento Edilizio;

Dato atto che il titolare della presente concessione:

- ha adempiuto agli obblighi contributivi previsti dalle vigenti norme, mediante:
 - a 1 versamento in unica soluzione degli oneri dovuti;
 - b XWXWX versamento della prima rata e presentazione di impegno (idoneamente garantito) al pagamento del versamento

XWX ha presentato idonee garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a suo carico;

CONCEDE

a [redacted]
di eseguire i lavori sopra descritti in conformità al progetto presentato, di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, a condizione che vengano rispettate le seguenti modalità esecutive: per le sole acque nere dovrà essere realizzata fossa IMHOFF e l'effluente immesso nella fogna di urbanizzazione previa di realizzazione di un pozzetto con chiusino in ghisa nel punto di allaccio della predetta fogna. Per le acque meteoriche dovrà essere realizzata rete separata. Dovranno essere rispettate le condizioni poste dall'Ufficio BENI AMBIENTALI DE-A REGIONE UMBRIA con DPCR n. 4209 del 31.7.84. Inoltre i W.C. privi di finestre dovranno essere dotati di idonei aereatori meccanici.==

L'esecuzione delle opere oggetto del presente atto, dovrà avere effettivo inizio entro un anno dalla data del medesimo ed essere ultimata, così che il manufatto sia reso abitabile o agibile, entro:

- il termine di ANNI TRE dalla stessa data;
- la data del

GODICI FISCALI:

- richiedente [redacted]
- progettista UFF. TECNICO-IRRP

Perugia, li 10 GEN 1985



IL SINDACO

DELEGATO

AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE È DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa e dal Direttore dei Lavori.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere a struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/11/1971, n. 1086, denuncia delle opere stesse alla Provincia di Perugia — Settore Vigilanza sulle Costruzioni.

Il concessionario dovrà effettuare la denuncia dei lavori di cui alla legge 2/2/974 n. 64 — art. 17 — ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14/5/1982 n. 25, prima dell'inizio dei medesimi.

Il concessionario, prima dell'inizio dei lavori per l'istallazione dell'impianto termico, dovrà depositare presso gli uffici competenti del Comune di Perugia, il progetto dell'impianto corredato da una relazione tecnica, compreso — ove previsto — quello dell'impianto centralizzato per la produzione di acqua calda e dal calcolo di previsione del consumo energetico, ai sensi dell'art. 9 della legge 30/4/976 n. 373.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLE OPERE ENTRO I TERMINI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 18 DELLA LEGGE 28/1/977 N. 10, SARANNO APPLICABILI LE SANZIONI E DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE RICHIAMATE NORME.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, una tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione. Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dalla Provincia di Perugia Settore Vigilanza sulle Costruzioni, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1086, nonché un apposito giornale dei lavori nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di struttura metallica.
- c) attestato di deposito rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14/5/1982 n. 25;

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/'34 n. 1265 — soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e — nel caso di opere eseguite con impiego di strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso, o di strutture metalliche — sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n. 1086/71 con l'attestazione, — da parte della Provincia di Perugia — Settore Vigilanza sulle Costruzioni — dell'avvenuto deposito.

Bianchi
10-1-1985

DI
PERUGIA

VARIANTE AL PROGETTO

presentato in data 12-7-79 n. 26824

approvato in data 23-7-79, 10-10-79, 16-11-81, 11-1-82



CANT. C/17
ALLOGGI: 46

PROGETTAZIONE: UFFICIO
TECNICO: [REDACTED]

31 MAG. 1984

ISTITUTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dr. Ing. Angelo Pacchiarotti)

ISTITUTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Il Capo Ufficio Progettazione
(Gen. [REDACTED])



ELABORATI: RAPP. 1:100

ARCH. 130

FOGLIO: 32

PART.: 0

PLANIMETRIA 1:2'000




COMUNE DI PERUGIA
43600 - 3 VIII 84
CAT. CL. FS.



SUP. LOTTO mq. 3.000

VOL. URBAN. mc. 15.534

VOL. DI PROG. mc. 15.362




COMUNE DI PERUGIA
43600 03VIII84
CAT. CL. FS.



- AUT. 6.28
- 11 c
- 8 c AUT.
- 17 c AUT.
- 13 c AUT.
- AUT.
- 16 c 3.55
- 15 c AUT.
- 10 b AUT.
- 11 b AUT.
- 9 c AUT.
- 1 c AUT.
- 12 c AUT.

COMUNE DI PERUGIA
43600 ■ 3VIII84
CAT. CL. FS



REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

Dipartimento per l'Assetto del Territorio

Prot. n. 99731676 Perugia, li 21/8/84

Nella osta con prescrizioni ai sensi della legge 29 giugno 1939

n. 1497 come da deliberazione della Giunta Regionale

n. 4209 del 31-7-84

p. IL PRESIDENTE

Assessore



[Handwritten signature]



COMUNE DI PERUGIA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO
Ripartizione Insediamenti — Sezione Concessioni Edilizie

CONCESSIONE A COSTRUIRE N. 2205

Domanda di concessione presentata in data 23/5/1986 prot. 32348,

da: [REDACTED]

residente a [REDACTED]

progettista [REDACTED]

IL SINDACO

— esaminato il progetto presentato con la domanda anzidetta, tendente ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la deroga alle norme che stabiliscono l'obbligo di installare idonei esalatori nelle cucine e l'altezza minima di m. 2,70 per i vani utili in un edificio posto in Perugia Loc. Ferro di Cavallo.

Viste le autorizzazioni:

— dell'Ufficio BB.AA. espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. del

— della Comunità Montana espresso con nota del prot. n.

Preso atto dei pareri favorevoli:

— della COMMISSIONE EDILIZIA, espresso nella seduta del 19/11/1986 (contrario)

— dell'U.L.S.S., Settore Igiene e Prevenzione Ambientale e del Lavoro, espresso con nota 25/11/1986 (contrario)

Viste: le Leggi 17/8/942 n. 1150 e 28/1/977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il vigente Regolamento Edilizio;

CONCEDE

a [REDACTED]

di eseguire i lavori sopra descritti in conformità al progetto presentato, di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, a condizione che vengano rispettate le seguenti modalità esecutive:

§
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

L'esecuzione delle opere oggetto del presente atto, dovrà avere effettivo inizio entro un anno dalla data del medesimo ed essere ultimata, così che il manufatto sia reso abitabile o agibile, entro:

il termine di ANNI TRE dalla stessa data;

la data del

CODICI FISCALI:

— richiedente [REDACTED]

— progettista [REDACTED]

Perugia, li 26-11-86



IL SINDACO
P. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO
(Baglioni Mario Silla)

AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE È DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa e dal Direttore dei Lavori.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere a struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/11/1971, n. 1086, denuncia delle opere stesse alla Provincia di Perugia — Settore Vigilanza sulle Costruzioni.

Il concessionario dovrà effettuare la denuncia dei lavori di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 — art. 17 — ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14/5/1982 n. 25, prima dell'inizio dei medesimi.

Il concessionario, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto termico, dovrà depositare presso gli uffici competenti del Comune di Perugia, il progetto dell'impianto corredato da una relazione tecnica, compreso — ove previsto — quello dell'impianto centralizzato per la produzione di acqua calda e dal calcolo di previsione del consumo energetico, ai sensi dell'art. 9 della legge 30/4/1976 n. 373.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

IN CASO DI MANCATO COMPLETAMENTO DELLE OPERE ENTRO I TERMINI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 18 DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10, SARANNO APPLICABILI LE SANZIONI E DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE RICHIAMATE NORME.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, un tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione. Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dalla Provincia di Perugia Settore Vigilanza sulle Costruzioni, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1086, nonché un apposito giornale dei lavori nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di struttura metallica.
- c) attestato di deposito rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14/5/1982 n. 25;

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/'34 n. 1265 — soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e — nel caso di opere eseguite con impiego di strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso, o di strutture metalliche — sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n. 1086/71 con l'attestazione, — da parte della Provincia di Perugia — Settore Vigilanza sulle Costruzioni — dell'avvenuto deposito.

I LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI RICADENTI IN ZONE AMMESSE A CONSOLIDAMENTO DI ABITATO, AD ECCEZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI RIPARAZIONE, NON POSSONO ESSERE INIZIATI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N. 61 DALLA PROVINCIA DI PERUGIA - SETTORE VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI.

Si ritiene di disattendere il parere contrario espresso dalla C.E. nella seduta del 19/11/1986 in quanto in data 25/11/1986 L'U.L.S.S. ha dichiarato che i locali, pur con altezza inferiore al minimo consentito dall'art. 24/Bis del vigente R.E., hanno areazione ed illuminazione sufficienti per essere destinati ad abitazione. Si fa inoltre rilevare che il tipo di intervento dell'I.E.R.P. ai sensi della legge 5/8/1978 n° 457 ha il vincolo di altezza massima di ml. 2,70 per cui è materialmente impossibile, nell'edilizia, il rispetto assoluto di un'altezza prefissata.

Mod. CC/2

26-11-86

[Handwritten signature]



COMUNE DI PERUGIA

Settore Ambiente e Territorio
Unità Operativa Concessioni Edilizie

CERTIFICATO DI ABITABILITA' N. 56 DEL 10/3/98

Vista l'istanza prot. 4733 del 22/1/98 con la [redacted] quale proprietario ha chiesto il rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile posto in via Delle Caravelle su terreno distinto al N.C.E.U. al Fg. 248, p.lla n. 5503 in relazione al quale sono state rilasciate concessioni edilizie n. 2191 del 29/12/80, n. 1028 del 18/5/82, n. 1389 del 30/6/82, n. 61 del 10/1/85, aventi ad oggetto lavori di costruzione edificio di civile abitazione.

Rilevato che alla ricordata istanza è stata allegata la seguente documentazione:

- 1 - copia del certificato di collaudo statico dell'edificio redatto [redacted] data 20/4/83 e 29/1/85;
- 2 - copia della dichiarazione presentata il 15/11/86 per l'iscrizione al Catasto dell'immobile in questione;
- 3 - dichiarazione con la quale il direttore dei lavori [redacted] data 28/11/97 ha attestato, sotto la propria responsabilità la conformità dell'immobile al progetto assentito con le richiamate concessioni edilizie, nonché l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- 4 - perizia giurata resa dall'Ing. [redacted] sua medesima qualità di Direttore dei lavori, in data 20/1/98 a tenore della quale le opere sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24, comma 4°, L. n. 104/92 e dell'art. 11 comma 2°, del D.P.R. n. 236/89;
- 5 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'esecuzione degli impianti in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 46/90;
- 6 - copia della richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura inoltrata al Comune di Perugia in data 17/12/97;
- 7 - copia richiesta certificato di prevenzione incendi fatta al Comando Provinciale VV.FF. di Perugia in data 28/2/85;
- 8 - copia del certificato di collaudo dell'ascensore rilasciato dall'I.S.P.E.L. in data 19/12/93;

Rilevata la completezza della documentazione acquisita in allegato alla citata istanza ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 22/4/1994 n. 425 sia delle altre prescrizioni vigenti in materia di abitabilità degli edifici;

Dato atto che all'edificio in questione sono stati attribuiti i seguenti numeri civici ingresso abitazione nn. 3-5-5/A da Via C. Colombo, ingresso negozio n. 18/E da Via delle Caravelle, ingresso garage n. 3/A da Via Colombo e n. 18/F da Via delle Caravelle ;

**VISTO IL D.P.R. 22/4/1994 N. 425
SI CERTIFICA**

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22/4/1994 n. 425, l'abitabilità dell'immobile posto in ingresso abitazione nn. 3-5-5/A da Via C. Colombo, ingresso negozio n. 18/E da Via delle Caravelle, ingresso garage n. 3/A da Via C. Colombo e n. 18/F da Via delle Caravelle, su terreno distinto al N.C.E.U. al fg. 248 p.lla 5503. Tale immobile oggetto delle concessioni edilizie n. 2191 del 29/12/80, 1028 del 18/5/82, n. 1389 del 30/6/82, n. 61 del 10/1/85 , è così composto:

**PIANO SEMINTERRATO:
33 AUTORIMESSE;**

**PIANO TERRA:
1 LOCALE NEGOZIO CON ANNESSI SERVIZI; 13 AUTORIMESSE, 2 ALLOGGI;**

**PIANO PRIMO:
8 ALLOGGI;**

**PIANO SECONDO:
8 ALLOGGI;**

**PIANO TERZO:
8 ALLOGGI;**

**PIANO QUARTO:
8 ALLOGGI;**

**PIANO QUINTO:
8 ALLOGGI;**

**PIANO SESTO:
4 ALLOGGI;**

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA
RAG. FRANCESCO BIANCOSPINO**

